



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF022

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 16

OGGETTO	ROTTAMAZIONE CARTELLE - I CHIARIMENTI DI TELEFISCO 2017
RIFERIMENTI	ART. 6 DL 193/2016 – VIDEOCONFERENZA DEL 2/02/2017
CIRCOLARE DEL	06/02/2017

Sintesi: nella usuale videoconferenza di inizio anno dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate, sono stati rilasciati numerosi chiarimenti in merito ad alcune questioni particolarmente dibattute.

Nel prosieguo si affrontano i chiarimenti relativi alla rottamazione delle cartelle, lasciando l'analisi degli ulteriori chiarimenti ad una prossima informativa.

Di recente i funzionari dell'Agenzia delle entrate hanno rilasciato i primi chiarimenti in occasione dell'incontro con la stampa specializzata (Telefisco 2017)

Nel prosieguo si dà conto dei chiarimenti relativi alla rottamazione delle cartelle, introdotta dall'art. 6 del DL 193/2016, lasciando la prossima informativa i commenti agli altri aspetti.

Si rammenta che i pareri espressi forniscono la posizione personale dei funzionari e non vincolano in alcun modo l'Agenzia stessa fintantoché non siano recepiti in un documento ufficiale di passi.

AMBITO OGGETTIVO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

L'estensione della norma è estremamente ampia posto che ricomprende:

→ qualsiasi **somma "iscritta a ruolo"**




Esclusioni: sono esclusi gli atti antecedenti alla riscossione coattiva, come, ad esempio:

- gli **"avvisi bonari"** (o "preavvisi telematici") dell'Amministrazione finanziaria o dell'Inps
- gli **strumenti deflattivi** del contenzioso tributario (accertamento con adesione, ecc.) anche laddove rateizzati.

Vi rientrano solo in caso di omesso versamento di tali somme, laddove entro il 31/12/2016 sia già stato affidato il carico ad Equitalia per la riscossione coattiva.

→ **senza distinzione circa la natura** della somma ad **eccezione** di alcune fattispecie tassativamente previste

→ che risulti **"affidata" all'Agente della riscossione** nel periodo **tra il 1/01/2000 ed il 31/12/2016**.




Affidamento del ruolo (DM 321/1999): momento in cui l'Ente impositore trasmette telematicamente il ruolo al Consorzio Nazionale dei concessionari della riscossione (che li inoltra al concessionario competente).

Ai fini della rottamazione dovrebbe rilevare la data di effettiva trasmissione al Consorzio, ma Equitalia è stata di parere contrario (v. RF 019/2017).

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it



TIPOLOGIA DI ATTO - ACCERTAMENTI ESECUTIVI/AVVISO DI ADDEBITO INPS


L'art. 6 DL 193/2016 include nell'ambito della definizione agevolata:

- ➔ oltre alle **cartelle di pagamento**
- ➔ anche le **somme**:
 - **affidate direttamente** all'Agente della riscossione **senza formazione di un "ruolo"**
 - come avviene:
 - ✓ per gli **avvisi di accertamento esecutivi**
 - ✓ per gli **"avvisi di addebito" dell'Inps.**



N.B.: anche in questo caso deve trattarsi di importi trasmessi ad Equitalia per la riscossione e, dunque, di:

- **avvisi di accertamento esecutivi notificati entro il 2/10/2016**, per i quali, dunque, sono decorsi i 30 gg previsti dallo spirare dei 60 gg a disposizione per il pagamento in esso intimato
- atti conseguenti agli "avvisi bonari" (impagati) inviati dall'Inps.



SOMME ESCLUSE DALLA "ROTTAMAZIONE"

I seguenti debiti non possono essere oggetto di definizione agevolata:

- a) **dazi e accise** (in quanto risorse proprie della UE) ed **IVA riscossa all'importazione**
- b) recupero di **aiuti di Stato** (art. 16 Reg. UE 2015/1589 del 13/07/2015)
- c) crediti derivanti da condanne della **Corte dei conti**
- d) multe/ammende/sanzioni pecuniarie per **condanne penali**
- e) **voce residuale: le sanzioni diverse** da quelle irrogate per violazioni:
 - di natura tributaria
 - di natura previdenziale/assistenziale.


DUBBIO: considerato il meccanismo della rottamazione, in attesa di conferma, si ritiene che per quanto attiene le somme di cui:

- ai punti a), b) e c): rimangono dovute sia le sanzioni che gli interessi di mora
- ai punti d) ed e): rimangono dovute le sole sanzioni (non anche gli interessi di mora).

Esempi: rimangono dovute le sanzioni (ma non gli interessi di mora) per la definizione delle cartelle per omessa/tardiva comunicazione alla CCIAA (non ha natura tributaria, né previdenziale/assistenziale).

In modo analogo si dovrebbe operare per la cd. "maxisanzione" in presenza di lavoro nero.

MULTE STRADALI: la definizione agevolata riguarda esclusivamente gli **interessi di mora**.



COSTO DELLA ROTTAMAZIONE

Per procedere alla **definizione agevolata** il contribuente dovrà procedere a versare:

1.	le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e cioè: <ul style="list-style-type: none"> ▪ a titolo di imposte e tributi ▪ a titolo di contributi previdenziali e assistenziali Inps e Inail <p><u>Cartella per sole sanzioni:</u> si tratterà di versare i soli interessi per ritardata iscrizione a ruolo + aggi + spese di notifica e per le azioni esecutive</p>
2.	gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo
3.	aggio (rideterminato) sulle somme dovute a seguito di rottamazione)
4.	spese per le procedure esecutive e per notifica della cartella di pagamento (€ 5,88).

IMPORTI NON DOVUTI

Non devono essere corrisposte le seguenti somme:

1.	le sanzioni
2.	gli interessi "di mora" (decorrenti dalla notifica della cartella)

		SOMME DOVUTE CON LA ROTTAMAZIONE		
NATURA	FATTISPECIE	SANZIONI	INT. DI MORA	ALTRO
TRIBUTI	tributi erariali	NO	NO	SI
	tributi locali			
PREVIDENZA	contrib./premi previdenz. e/o assistenz.			
ALTRO	canoni per concessioni pubbliche	SI		
	altre somme			

CIRCULARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

AMBITO SOGGETTIVO

La norma non disciplina in modo espresso i soggetti ammessi alla definizione agevolata.

Pertanto possono accedervi:

- ➔ sia le **persone fisiche**, sia titolari di partita Iva (imprenditori o lavoratori autonomi) che i privati
- ➔ che le **persone giuridiche** (società ed enti non commerciali) indipendentemente che siano fiscalmente residenti in Italia o meno.



Coobbligati e garanti: possono accedere alla definizione agevolata

- non solo il debitore coobbligato in solido (in quanto tale, già destinatario della cartella di pagamento o avviso di accertamento esecutivo/avviso di addebito)
- ma, si ritiene, anche i soggetti che risultino garanti del debito (es: proprietario dell'immobile gravato da ipoteca legale verso l'Erario – v. CM 7/2004 in relazione alla rottamazione ex art. 12 L. 289/2002).

PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA

L'art. 6 DL 193/2016:

- ➔ **non definisce espressamente il momento** in cui la definizione agevolata deve intendersi perfezionata
- ➔ limitandosi a definire le cause di decadenza.



Dubbio: non è, dunque, chiaro, se il momento in cui ci si assuma l'**impegno** a dare seguito alla procedura (in caso di accettazione dell'istanza da parte di Equitalia) vada ricondotto:

- alla mera **presentazione del mod. DA1**
- al **momento del pagamento** (in soluzione unica o della 1° rata).

In ogni caso, in presenza di cartella rateizzata, dovrebbe trovare applicazione un trattamento specifico.

In tal senso non è intervenuto alcun chiarimento né da parte di Telefisco 2017, né in occasione dell'incontro dei funzionari di Equitalia con l'ODCEC Roma.

AGGIO IN SEDE DI ROTTAMAZIONE

La definizione agevolata presuppone il pagamento dell'intero aggio di riscossione.

NEW - Telefisco 2017: esso:

- ➔ va **abbattuto** in modo **proporzionale** all'importo rottamato
- ➔ **senza, dunque, considerare le sanzioni.**

CARTELLA IN VIA DI RATEAZIONE

Il comma 8 estende la definizione agevolata anche ai soggetti **che hanno già pagato parzialmente il debito** in presenza di un **piano di rateazione** precedentemente concesso.

REQUISITO DI ACCESSO

L'accesso alla definizione agevolata è subordinato al fatto che:

- risultino adempiuti i versamenti **con scadenza dal 1/10/2016 al 31/12/2016**
- nel caso di **rateazione concessa prima del 24/10/2016.**

CIRCULARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it



N.B.: in sostanza, sono “rottamabili” le sole somme che residuano da pagare al 1/01/2017.

NEW - Telefisco 2017: ha confermato che le rate scadenti tra ottobre e dicembre 2016 non sono dovute nel caso di piano di dilazione concesso dal 24/10/2016 (data di entrata in vigore del DL 193/2016).

NEW - RATE IMPAGATE ANTERIORI AL 1/10/2016: secondo Equitalia (convegno ODCEC Roma):

- opera l'art. 31 Dpr 602/73, che regola la priorità del pagamento ai debiti più remoti
- dunque vanno **pagate anche le rate non pagate scadute anteriormente ad ottobre 2016.**

Art. 31 Dpr 602/73: “Nei riguardi delle rate scadute l'imputazione e' fatta, rata per rata, iniziando dalla piu' remota, al debito d'imposta, di sopratassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennita' di mora e non puo' essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore dell'esattore se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennita' di mora.


Per i debiti di imposta gia' scaduti l'imputazione e' fatta con preferenza alle imposte o quote di imposta ugualmente garantite con precedenza a quella piu' remota”.

Esempio: non è pagata la rata di settembre 2016; il pagamento effettuato ad ottobre 2016

- sarà imputato alla rata di settembre
- rimanendo da pagare anche la rata di ottobre, per l'accesso alla rottamazione

NEW - Equitalia conv. ODCEC Roma: il versamento delle rate dovute:

- può avvenire anche tardivamente (essendo dovuti anche gli interessi di mora relativi al tardivo versamento di tali rate)
- purché **entro il 31/03/2017** (termine entro cui presentare il mod. DA1).



CONTRIBUENTI DECADUTI

NEW - Equitalia conv. ODCEC Roma: nel confermare che anche i contribuenti decaduti da un piano di rateazione possono accedere alla rottamazione, viene chiarito che ove la **decadenza sia intervenuta:**

- dopo il 24/10/2016: vanno rispettati i versamenti delle rate “scadenti a tutto il 31/12/2016”; dunque, secondo i funzionari vanno versate anche le rate che cadono prima del 1/10/2016 (a differenza di quanto pare deporre l'art. 6 c. 8 DL 193/2016 – v. anche quesito successivo e quesiti n. 18 e n. 21)
- prima del 24/10/2016: nessuna rata del piano di rateazione va versata come requisito per l'accesso alla rottamazione.

DECADENZA

Si verifica contestualmente al mancato pagamento di n° rate:

Concessione rateazione	N° rate impagate
ante 22/10/2015	8
post 22/10/2015	5

COSTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

In tal caso, per la definizione della cartella (in tal senso anche Telefisco 2017):

a)	<p>si tiene conto delle sole somme in generale dovute in sede di rottamazione, e, dunque, vanno scomputati i soli importi già versati a titolo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ capitale e interessi inclusi nei carichi affidati ▪ aggio e rimborso spese per procedure esecutive ▪ spese di notifica della cartella di pagamento 		
b)	<p>restano acquisite e non rimborsabili le somme già versate a titolo di:</p> <table border="1"> <tr> <td>– sanzioni incluse nei carichi affidati (o somme aggiuntive dovute all'Inps)</td><td>– interessi di mora – interessi di dilazione per il rateizzo</td></tr> </table> <p>riconducibili, cioè, alle somme che in generale rimangono dovute in sede di rottamazione.</p>	– sanzioni incluse nei carichi affidati (o somme aggiuntive dovute all'Inps)	– interessi di mora – interessi di dilazione per il rateizzo
– sanzioni incluse nei carichi affidati (o somme aggiuntive dovute all'Inps)	– interessi di mora – interessi di dilazione per il rateizzo		

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE DELLE CARTELLE RATEIZZATE

Nel caso di rateazione in corso si ritiene che:

- ⇒ il **pagamento della prima o unica rata** determina il perfezionamento della procedura
- ⇒ con la conseguente **revoca della dilazione precedentemente concordata**.




Art. 6 c. 8 lett. c) DL 193/2016: il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.

Dunque il contribuente con un piano di rateazione in corso che abbia presentato la dichiarazione di definizione agevolata:

- laddove non dovesse procedere ad alcun versamento (dell'unica/prima rata)
- non decade dal piano di dilazione, potendo proseguire a versare le relative rate come se non avesse presentato il mod. DA1 (v. oltre per il perfezionamento nella generalità dei casi).

Si veda anche a quanto chiarito da Equitalia nell'incontro con l'ODCEC Roma (v. RF 019/2017).



Esempio

ROTTAMAZIONE DI CARTELLA DI PAGAMENTO RATEIZZATA

Il sig. Rossi sta pagando la seguente cartella (accertamento per dichiarazione Iva infedele), per la quale è stato concesso un piano di dilazione.


Può accedere alla rottamazione, col pagamento degli importi residui rispetto a quelli pagati fino al 31/12/2016:

	Cartella di pagamento	Quanto verserà fino al 31/12/2016	Dovuto con la rottamazione	Risparmio complessivo
Iva dovuta	€ 25.000,00	€ 6.250,00	€ 18.750,00	-
Sanzioni	€ 25.000,00	€ 6.250,00	€ 18.750,00	€ 18.750,00
Int. ritard. Iscr. a ruolo	€ 4.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00	-
Interessi di mora	-	-	-	-
Aggio riscossione	€ 3.240,00	€ 810,00	€ 2.430,00	-
Spese di notifica	€ 5,88	€ 1,47	€ 4,41	-
TOTALE	€ 57.245,88	€ 14.311,47	€ 42.934,41	€ 18.750,00

Anche in questo caso sarà possibile versare l'importo dovuto di € 1.122,88 in un massimo di 5 rate (con applicazione degli interessi pari al 4,5% sulle rate successive alla prima).



N. rata	Data scadenza	Quota capitale	Quota interessi di mora	Quota interessi di dilazione	Quota compensi di riscossione	Importo rata
10	23/08/2016	€ 616,59	€ 0,00	€ 111,42	€ 28,54	€ 756,55
11	23/09/2016	€ 618,14	€ 0,00	€ 109,87	€ 28,60	€ 756,61
12	23/10/2016	€ 619,74	€ 0,00	€ 108,27	€ 28,67	€ 756,68
13	23/11/2016	€ 621,32	€ 0,00	€ 106,69	€ 28,76	€ 756,77
14	23/12/2016	€ 622,91	€ 0,00	€ 105,10	€ 28,84	€ 756,85
15	23/01/2017	€ 624,50	€ 0,00	€ 103,51	€ 28,90	€ 756,91
16	23/02/2017	€ 626,11	€ 0,00	€ 101,90	€ 28,97	€ 756,98
17	23/03/2017	€ 627,71	€ 0,00	€ 100,30	€ 29,05	€ 757,06



Il totale dovuto (di € 42.934,41), determinato sinteticamente nel prospetto sopra, corrisponde alla somma:

- delle quote capitale residue una volta scorporata la quota di sanzione
- delle quote di compensi di riscossione.

Esempio2

In relazione all'Esempio precedente, si ponga ora che:

- Equitalia abbia determinato un importo da pagare per la definizione di €. 10.000
- che il sig. Rossi non abbia richiesto la rateazione di tale importo.

Laddove a Luglio 2017:

- non proceda a versare alcunché

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

- il piano di rateazione iniziale non viene meno; pertanto, da Agosto 2017 riprenderà a versare le rate mensili

Andranno chiarite le modalità di versamento delle rate dal 23/01/2017 fino al 23/07/2017.

LA DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

L'accesso alla rottamazione prevede l'obbligo di presentare **apposita dichiarazione di adesione entro il 31 marzo 2017** (anche tramite delega ad un professionista):

- presso gli sportelli** di Equitalia Servizi di riscossione SpA (per la Sicilia a Sicilia Riscossioni SpA)
- alla casella e-mail/PEC** della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione SpA di riferimento (l'elenco delle e-mail/PEC è pubblicato sia sul sito del gruppo Equitalia che a pag. 4 del Modello); in tal caso va allegata la **copia del documento di identità**.

PRESENTAZIONE DI PIÙ MODELLI

In linea generale, è ammesso presentare più mod. DA1 in tempi diversi (purché entro il 31/03/2017).

NEW - Cartelle emesse da più uffici provinciali di Equitalia

Nel caso in cui il contribuente sia stato destinatario di cartelle emesse da più uffici provinciali di Equitalia:

- il mod. DA1 può essere unico per tutte le cartelle ricevute
- va presentata presso l'ufficio competente per territorio in relazione alla residenza del contribuente.

Il concetto, applicabile anche alle società, dovrebbe guardare alla sede legale della stessa.

CARTELLE NON ANCORA NOTIFICATE AL 31/12/2016

Considerata la scadenza di presentazione della dichiarazione di adesione, fissata al 31/03/2017:

- viene posto a carico di Equitalia l'obbligo di comunicare al debitore entro il 28/02/2016
- **eventuali cartelle di pagamento/avvisi di accertamento esecutivi ancora non notificati alla data del 31/12/2016.**

La comunicazione avverrà tramite posta ordinaria; svendo conoscenza della cartella, il contribuente potrà così valutare per tempo se aderire o meno alla definizione agevolata


DEFINIZIONE PARZIALE

Laddove il contribuente intenda definire l'intero atto, l'indicazione così fornita è sufficiente.

Al contrario, laddove intenda definire, alternativamente:

- **solo alcuni ruoli** indicati all'interno della **medesima cartella**
- **solo alcuni carichi** all'interno del **medesimo ruolo**

il contribuente dovrà compilare anche la successiva sezione.



NEW – Telefisco 2017 ed Equitalia conv. ODCEC Roma:

Spese di procedura

Nel caso in cui il contribuente non intenda rottamare tutte le cartelle (o ruoli/carichi) ricevute per le quali Equitalia ha attivato delle procedure esecutive in sede di rottamazione:

- le spese di tali procedure sono imputate ai singoli carichi in proporzione al rispettivo ammontare
- rientrando, dunque, nelle somme dovute per la rottamazione solo in tale percentuale.

Cartelle rateizzate

Come noto, il piano di rateazione è unitario rispetto a tutte le cartelle impagate, così come la rata da pagare.

Nel caso in cui il contribuente non intenda rottamare tutte le cartelle ricevute, per le quali ha richiesto ed ottenuto un piano di rateazione:

- deve rivolgersi ad Equitalia (presso gli sportelli o consultando l'apposito servizio on-line)
- al fine di individuare la giusta riduzione della rata (ragguagliata alle sulle cartelle non rottamate).

LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DA PARTE DI EQUITALIA

La procedura:

- ➔ non prevede alcuna autoliquidazione delle somme
- ➔ ma la liquidazione viene **operata da Equitalia**.

In particolare, quest'ultima:

- ⇒ **entro il 31/05/2017**

notifica il provvedimento dove comunica, alternativamente:

- l'accoglimento della domanda, quantificando le somme dovute
- il diniego della definizione agevolata.



IMPUGNABILITÀ DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Si deve ritenere che l'eventuale rigetto dell'istanza di adesione da parte di Equitalia c'è un attimo impugnabile davanti alle commissioni tributarie (analogamente a quanto disposto dalla giurisprudenza in relazione a procedure analoghe incluse nell'ambito del Condono 2002).

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Nella dichiarazione di "adesione alla procedura" il contribuente deve indicare la **modalità di pagamento** prescelta:

- a) **in unica soluzione: entro luglio 2017**
- b) **con pagamento rateale: in un massimo di 5 rate.**

PAGAMENTO RATEALE

Equitalia, nelle istruzioni al modello DA1, ha poi chiarito le modalità con cui vanno suddivise le rate.

Nel caso di richiesta di pagamento in **5 rate**, la suddivisione è la seguente:

- | | | |
|--|---|------------|
| - 1° rata a luglio 2017 : 24% del dovuto | } | 70% |
| - 2° rata a settembre 2017 : 23% del dovuto | | |
| - 3° rata a novembre 2017 : 23% del dovuto | | |
| - 4° rata ad aprile 2018 : 15% del dovuto | } | 30% |
| - 5° rata a settembre 2018 : 15% del dovuto | | |

senza, tuttavia, disciplinare il giorno in cui il pagamento si rende dovuto.

ROTTAMAZIONE CARTELLE DI PAGAMENTO - ITER PROCEDURALE

31/03/2017

Termine per la presentazione della dichiarazione di adesione

31/05/2017

Data entro cui l'Agente della riscossione (Equitalia SPA o Riscossione Sicilia spa) **comunica al contribuente l'accoglimento o meno dell'istanza.**

In caso di **accoglimento**, la comunicazione contiene un **prospetto** che:

- evidenzia le somme da versare
- con le relative scadenze

Pagamento rateale
somme 2017

70% in tre rate di pari importo:

- ✓ luglio
- ✓ settembre
- ✓ novembre

Pagamento rateale
somme 2018

30% in due rate di pari importo:

- ✓ aprile
- ✓ settembre

REVOCA/MODIFICA DELL'ISTANZA

NEW - Equitalia conv. ODCEC Roma: in relazione alla presentazione del mod. DA1:

- è ammessa la sua revoca
- purché nel **medesimo termine previsto per la sua presentazione**, cioè entro il **31/03/2017**.

Analogo concetto vale per la modifica del modello presentato (ex art. 6 c. 2 DL 193/2016).

Nota: la modulistica non prevede appositi spazi per la revoca/modifica; si deve, pertanto, ritenere che:

- per la revoca: l'istanza di revoca sia da presentare in carta libera (con data certa)
- per la modifica: l'ultimo modello presentato (in relazione a cartelle/ruoli o carichi già individuati in precedenti mod. DA1) dovrebbe sostituire quello precedente.

PERFEZIONAMENTO DELLE DEFINIZIONE E DECADENZA

L'art. 6 DL 193/2016:

- **non definisce espressamente il momento** in cui la definizione agevolata deve intendersi perfezionata
- limitandosi a definire le cause di decadenza.

Perfezionamento - Dubbio: non è, dunque, chiaro, se il momento in cui ci si assuma l'impegno a dare seguito alla procedura (in caso di accettazione dell'istanza da parte di Equitalia) vada ricondotto:

- alla mera **presentazione del mod. DA1**
- al **momento del pagamento** (in soluzione unica o della 1° rata).

DECADENZA DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Il comma 4 dispone che in caso:

- di **mancato, insufficiente o tardivo versamento**
 - dell'unica rata
 - o di una qualsiasi delle rate in cui si è scelto di dilazionare il pagamento:
- si avranno le seguenti conseguenze:
 - a) la **definizione non produce effetti** (decadenza)
 - b) riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione
 - c) il **carico "residuo"** rispetto alle rate già pagate **non può essere oggetto di dilazione** (ex art. 19 Dpr 602/73).

In tal caso

- l'importo iniziale della cartella/avviso di pagamento (sanzioni, aggio sull'importo iniziale, ecc.) torna ad essere dovuto
- scomputandosi le somme eventualmente versate (in modo insufficiente e/o tardivo).

ATTENZIONE: nel caso di specie:

- ⇒ **non è applicabile il ravvedimento** operoso
- ⇒ né opera il concetto di "lieve inadempimento" (proprio degli strumenti deflattivi del contenzioso).

Dunque:

- **anche 1 solo giorno di ritardo** nel versamento di una rata o dell'unica rata
 - il **versamento carente anche per 1 solo euro**
- comporterà la **decadenza** dalla definizione.

DEROGHE

Alle regole di decadenza di cui sopra, si applicano due importanti eccezioni:

- a) carichi non rateizzati **notificati entro 60 giorni dall'adesione**
- b) **carichi rateizzati** (cioè inclusi in precedenti piani di dilazione), come visto in precedenza.

LA RINUNCIA AL CONTENZIOSO IN CORSO

Nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata si dovrà indicare la **pendenza o meno di giudizi** che hanno per oggetto carichi cui si riferisce la definizione agevolata e l'eventuale l'assunzione dell'impegno a **rinunciare agli stessi giudizi**:

- se **non** sono pendenti giudizi per i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione si dovrà barrare la seguente casella:

☐ **che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione;**

- se sono pendenti giudizi in per i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione si dovrà barrare la casella per la rinuncia al contenzioso:

☐ **che si assume l'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione.**

ROTTAMAZIONE IN PENDENZA DI GIUDIZIO

La norma non procede ad alcuna distinzione tra i ruoli emessi, risultano “rottamabili” anche:

- le iscrizioni a titolo provvisorio in presenza di impugnazione (anche derivanti da accertamenti esecutivi)
- i ruoli “straordinari” emessi in via anticipata in caso di timore nella riscossione.

NEW – Telefisco 2017 – non si estingue il contenzioso

I funzionari dell’Agenzia ritengono che la rottamazione delle cartelle:

- a) in generale:
 - **non estingue il contenzioso in essere**
 - **ma si limita a definire le somme “in gioco”, limitatamente a quanto rottamato** non potendo comportare il rimborso (in caso di vittoria) di quanto versato con la rottamazione
- b) in deroga: il contenzioso si estingue (per cessata materia del contendere) laddove sia rottamato l'intero importo oggetto del contenzioso

Esempi: il caso ricorre in presenza:

- di impugnazione delle cartelle (ove ammessa)
- di ricorso in Cassazione in presenza di soccombenza in CTR del contribuente.

42 La definizione dell'intera pretesa «chiude» il giudizio

D. La rinuncia al giudizio ha effetti solo nei confronti dell'agente della riscossione o anche per le altre parti processuali? La normativa prevede in caso di definizione l'impegno a rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione del debitore. Si chiede se l'atto di rinuncia debba essere presentato al giudice presso cui è pendente l'impugnazione una volta che la definizione sia stata accettata dall'agente della riscossione oppure solo dopo che la definizione si sia perfezionata (pagamento tempestivo da parte del debitore)? Se nella controversia vi siano altre controparti processuali (ad esempio, impugnazione del ruolo contro l'agenzia delle Entrate), l'impegno a rinunciare al giudizio deve intendersi riferito nei riguardi di tutte le controparti?

R. Il comma 2, articolo 6, definizione agevolata del DL 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, prevede che il debitore presenti una dichiarazione di adesione alla definizione agevolata indicando, fra l'altro, la pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione e assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. In proposito, in riferimento al processo tributario, **si ritiene che l'impegno a rinunciare in commento non corrisponda strettamente alla rinuncia al ricorso di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.** Ciò che assume rilevanza sostanziale e oggettiva è il perfezionamento della definizione agevolata mediante il tempestivo e integrale versamento del complessivo importo dovuto. **La definizione rileva negli eventuali giudizi pendenti in cui sono parti l'agente della riscossione o l'ente creditore o entrambi** facendo cessare integralmente la materia del contendere qualora il carico definito riguardi l'intera pretesa oggetto di controversia.

44 Definibile solo il carico affidato all'agente della riscossione

D. Qualora si definisca il carico affidato dei 2/3 e relative sanzioni amministrative dopo la soccombenza del ricorrente in primo grado, la rinuncia al giudizio tributario riguarda l'intera pretesa in contestazione o la controversia sull'avviso di accertamento prosegue per la parte non definibile? Qualora il contribuente intenda aderire alla definizione, la rinuncia al giudizio deve riguardare l'intero atto (e quindi dovrà corrispondere l'intera imposta e 1/3 delle sanzioni ancora non affidate) o potrà proseguire nel contenzioso per tali importi?

R. Premesso che la definizione agevolata è possibile solo in presenza di un carico affidato all'agente della riscossione e non riguarda direttamente le liti pendenti, nell'ipotesi esposta nel quesito **prosegue il giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento** in esecuzione del quale è stata avviata a titolo provvisorio la riscossione frazionata in pendenza di impugnazione. L'interesse delle parti alla prosecuzione e alla decisione nel merito della controversia riguarda la frazione della pretesa che non è stata definita. Più precisamente:

- **qualora l'esito definitivo del giudizio sia favorevole al contribuente, non vi sarà alcuna ulteriore riscossione né, al contempo, alcuna restituzione di quanto versato in sede di definizione agevolata, i cui effetti sono intangibili**
- **qualora invece l'esito del giudizio sia sfavorevole al contribuente, vi sarà la riscossione del residuo terzo di tributi e correlati interessi e sanzioni amministrative, atteso che il debito relativo alle sanzioni comprese nel carico dei 2/3 è stato estinto mediante definizione agevolata.**

La rottamazione può riguardare cartelle per provvisoria iscrizione a ruolo ancora da sgravare in presenza di vittoria del contribuente in CTP/CTR.

R. A causa dei tempi richiesti per l'esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva può dunque accadere che l'Agente della riscossione abbia un carico già oggetto di un provvedimento di annullamento. In proposito, considerato che la definizione agevolata riguarda i crediti che l'Agente della riscossione ha in carico, si ritiene ammessa l'adesione del debitore anche nell'ipotesi descritta nel quesito qualora ne abbia interesse, che può derivare essenzialmente dalla circostanza che si tratta di una sentenza non definitiva che potrebbe essere riformata a seguito di impugnazione.

ESEMPIO1

Una Srl è stata oggetto di un **accertamento** direttamente esecutivo che ha contestato una somma complessiva di € 200.000: IRES € 100.000 + € 90.000 sanzioni + € 8.000 interessi.

Si prospettano le diverse soluzioni possibili a seconda che, al momento della presentazione del mod. DA1 la società si trovi nella seguente fase del giudizio:

- a) in assenza di ricorso:** è stata iscritta a ruolo la somma di €. 100.000 imposta + 90.000 sanzioni + € 8.000 interessi per ritardata iscriz. ruolo + 2.000 interessi di mora + 11.880 aggio (6% x 198.000)
- la rottamazione della cartella col **pagamento di € 114.480** (100.000 + 8.000 interessi + 6.480 aggio) definisce la posizione del contribuente (la convenienza va valutata sulla probabilità di vittoria in contenzioso)
- b) in pendenza di ricorso in CTP:**
- il contribuente deve versare € 36.667 (1/3 imposta + interessi) a titolo provvisorio
 - non essendovi sanzioni, **la rottamazione non è conveniente** (costa € 36.000: €. 33.333 per 1/3 imposta + 2.667 per 1/3 interessi ritardata iscrizione)
 - il contenzioso prosegue.

A soluzione diversa si giunge nel caso di iscrizione a ruolo straordinaria (per fondati timori sull'incasso); in tal caso la cartella contiene il 100% di imposta, sanzioni e interessi e, pertanto, la rottamazione estingue il contenzioso.

- c) in pendenza di appello in CTR:** laddove la società sia risultata:
- ⇒ **vittoriosa in CTP:** in generale, non vi sono importi da rottamare
 - ⇒ **soccombente in CTP:** la Srl deve versare i 2/3 di tutte le somme (66.667 Ires + 60.000 sanzione + 5.333 int. rit. Iscr. + 1.333 int. di mora + 8.000 aggio), anche se come eccedenza rispetto al quanto versato a titolo provvisorio in sede di 1° grado:
 - la rottamazione costa € 33.000 (ulteriore imposta) + 5.333 int. rit. Iscr. + aggio = €. 76.320
 - il contenzioso prosegue: nel caso di esito definitivo (CTR non impugnata o in Cassazione) per la Srl:
 - **vittorioso:** nulla spetta a titolo di rimborso (gli importi della rottamazione sono acquisiti a titolo definitivo)
 - **di soccombenza:** la società è tenuta al pagamento solo dell'eccedenza di 1/3 rispetto alla rottamazione (33.333 Ires + 30.000 sanzione + 2.667 int. rit. Iscr. + 667 int. di mora + aggio su tali importi)
- d) in pendenza di ricorso in Cassazione:** se il contribuente è risultato:
- ⇒ **vittorioso in CTR:** in generale, non vi sono importi da rottamare
 - ⇒ **soccombente in CTR:** l'ufficio ha iscritto a ruolo complessivamente il 100% delle somme:
 - la rottamazione della cartella definisce il contenzioso (cessata materia del contendere)
 - l'importo della rottamazione, tuttavia, in generale è limitato a 1/3 residuo rispetto alla precedente iscrizione provvisoria (il cui pagamento complessivo, sanzioni e interessi di mora inclusi, rimane acquisito):
 - iscrizione provvisoria in CTR: **€. 141.333** (66.667 Ires + 60.000 sanzioni + 6.667 interessi + 8.000 aggio)
 - rottamazione iscrizione in pendenza di CTR: **€. 38.160** (33.333 Ires + 2.667 int. rit. iscriz. + 2.160 aggio)

Soccombenza parziale: a conteggi del tutto analoghi occorre procedere nel caso di soccombenza parziale nel giudizi da parte del contribuente

In tal caso in generale vi sarà la possibilità di rottamare una iscrizione a ruolo, salvo il caso in cui la precedente iscrizione provvisoria sia maggiore rispetto alle somme dovute in esito alla soccombenza.



ATTENZIONE – SOLE SANZIONI

E' evidente la convenienza nel caso in cui si verta nella sola **ipotesi di sanzioni** (violazioni alla compilazione del quadro RW, alla separata indicazione di costi "black list", ecc.); in tal caso il pagamento del solo aggio e spese di procedura relative all'iscrizione a ruolo provvisoria definisce la posizione del contribuente limitatamente alla quota iscritta a ruolo.

ESEMPIO2

Al sig. Mario Rossi è stata contestata l'omessa compilazione del quadro RW, con l'irrogazione di sanzioni per € 10.000. Si avranno le seguenti conseguenze, a seconda che, al momento della presentazione del mod. DA1, il contribuente si trovi nella seguente fase del giudizio:

- a) **in assenza di ricorso**: è stata iscritta a ruolo la somma di € 10.000 + € 600 aggio + €. 5 spese; la rottamazione della cartella col pagamento di € 605 (aggio + spese) definisce la posizione del contribuente (molto conveniente)
- b) **in pendenza di ricorso in CTP**: non vi è alcun importo da pagare in via provvisoria (non vi è infatti alcuna "imposta") e, dunque, la rottamazione non è ammessa (il contenzioso prosegue)
- c) **in pendenza di appello in CTR**: laddove il contribuente sia risultato:
 - **vittorioso in CTP**: si trova nella stessa situazione del caso b) precedente: non vi sono iscrizioni a ruolo e, dunque, il contribuente non può rottamare (il contenzioso prosegue)
 - **soccombente in CTP**: l'ufficio ha iscritto a ruolo 2/3 delle sanzioni (€ 6667 + € 400 aggio + €. 5 spese):
 - rottamazione della cartella (se non già pagata): costa € 405 (aggio + spese)
 - proseguo del contenzioso: se soccombente, il contribuente sarà tenuto al pagamento della sola differenza delle sanzioni (€ 3.333) + aggio (€ 200) + €. 5 spese
- d) **in pendenza di ricorso in Cassazione**: se il contribuente è risultato:
 - **vittorioso in CTR**: in generale, non vi sono importi da rottamare

Fa eccezione il caso (raro) in cui il contribuente non ha ancora pagato l'iscrizione provvisoria dei 2/3 e l'Ufficio:

 - **ha già sgravato l'iscrizione provvisoria dei 2/3**: il contribuente non può rottamare (il contenzioso prosegue)
 - **non ha ancora sgravato l'iscrizione provvisoria**: il contribuente si trova nella medesima situazione precedente (pendenza di CTR previa soccombenza in CTP)

- **soccombente in CTR**: l'ufficio ha iscritto a ruolo il 100% delle sanzioni (€ 10.000 + € 600 aggio + €. 5 spese): la rottamazione della cartella costa € 605 (aggio + spese) e definisce il contenzioso (cessata materia del contendere).

EFFETTI DELLA DOMANDA – EFFETTI SOSPENSIVI

Alla presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata conseguono degli **effetti sospensivi**, limitatamente ai carichi che sono oggetto di tale dichiarazione:

- a) sospensione **dell'attività di riscossione**
- b) sospensione dei termini di **prescrizione e decadenza** per il loro recupero
- c) sospensione degli obblighi di pagamento delle **rate di precedenti dilazioni in scadenza successivamente al 31/12/2016** (fino alla eventuale decadenza).

SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

All'Agente della riscossione, relativamente ai carichi indicati nella dichiarazione di definizione agevolata, **è inibito l'avvio**:

- di **nuove azioni esecutive** (pignoramenti, vendite all'incanto, ecc.)

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it



Procedure già avviate: è inibito anche la prosecuzione di procedure già avviate prima presentazione della dichiarazione a condizione che, alternativamente:

- non si sia ancora tenuto il 1° incanto con esito positivo
- non sia già stata presentata istanza di assegnazione del bene (in luogo dell'incanto)
- non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

- di **nuove azioni cautelari**: iscrizione di **nuove ipoteche legali, pegni e fermi amministrativi** degli automezzi



Deroga: rimangono salve le azioni cautelari **già iscritte** alla data di presentazione della dichiarazione. Si noti, poi, che nulla è disposto in merito al sequestro conservativo.

NEW - Procedure di pignoramento "in fase avanzata" (Telefisco ed Equitalia)

Nel caso di procedure di pignoramento di somme ex art. 72-bis Dpr 602/73 **già notificate** prima della presentazione del mod. DA1, per le quali:

- alla data della **presentazione del mod. DA1**

si è già verificato:

- che il contribuente ha **già iniziato ad effettuare i versamenti**
- è già stata presentata al giudice istanza di assegnazione del credito

la procedura prosegue ordinariamente.



Nota: i funzionari di Equitalia equiparano il provvedimento (giudiziale) di assegnazione del credito alle procedure:

- **ex art. 48-bis Dpr 602/73:** l'ente pubblico, prima di pagare le fatture superiori ad €. 10.000 ai fornitori, verifica se questi hanno ruoli scaduti almeno pari ad €. 10.000, comunicando in tal caso ad Equitalia la situazione; quest'ultima procede ad intimare al debitore il pagamento dei ruoli, a pena di pignoramento delle somme
- **ex art. 28-ter Dpr 602/73:** si applica una procedura analoga al caso precedente in occasione della erogazione di crediti d'imposta da parte dell'Agenzia Entrate.



Dubbio: per quanto la procedura non si interrompa, le cartelle dovrebbero rimanere definibili; a questo punto Equitalia:

- per quanto prosegue nel pignoramento
- dovrebbe limitare l'esecuzione al minor importo risultante dalla rottamazione (debitamente comunicato al terzo pagatore).

ATTENZIONE - Da quanto precede, risulta evidente per il contribuente:

- ➔ **anticipare** il più possibile la **presentazione del mod. DA1**
- ➔ al fine di **prevenire eventuali azioni esecutive di Equitalia:**
 - **iscrizione di ipoteche e fermo amministrativo dei veicoli**
 - **pignoramenti** di crediti e/o beni mobili/immobili.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

In relazione ai carichi indicati nel mod. DA1, la presentazione dell'istanza:

- ➔ sospende i **termini di prescrizione: in relazione ai crediti** vantati dagli enti impositori
- ➔ sospende i **termini di decadenza:** considerato che:
 - ove la rottamazione si riferisca ad una cartella, il relativo termine è già stato soddisfatto

- il riferimento va fatto al termine di decadenza della notifica del pignoramento nel caso di accertamenti esecutivi, da effettuare, a pena di decadenza, entro il 31/12 del 3° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo



Nota: per le altre azioni esecutive precedute dalla cartella di pagamento, Equitalia può avviare l'azione esecutiva entro il termine di prescrizione del credito.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RATE DAL 2017

Se la cartella di pagamento è stata oggetto di rateizzazione (art. 19 Dpr 602/73):

- il contribuente è tenuto a versare le rate scadenti dal 1/10/2016 fino al 31/12/2016
- mentre le rate successive sono sospese in quanto rientrano nell'ambito della rottamazione.

INGIUNZIONI FISCALI - REGOLE AD HOC

L'art. 6-ter del DL 193/2016 ha ricompreso nel perimetro applicativo della definizione agevolata:

- ➔ le somme (anche tributarie) non rimosse **delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni**
- ➔ a seguito di provvedimenti di **ingiunzione fiscale**.



Periodo temporale: anche in questo caso l'ambito temporale di riferimento va dal 1/01/2000 al 31/12/2016.

Gli enti territoriali possono stabilire:

- entro **60 giorni** dalla data di entrata in vigore della Legge 225/2016 di conversione del DL 193/2016 (il termine è **scaduto il 1/02/2017**, 60° giorno dal 3/12/2016)
- con apposito regolamento
- **l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.**



ATTENZIONE: restano **dovuti gli interessi di mora.**

GLI ELEMENTI VARIABILI

Il regolamento degli enti territoriali dovrà stabilire:

a)	il numero di rate e la relativa scadenza , che non può superare il 30 settembre 2018
b)	le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata
c)	i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi
d)	il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

Detti elementi varieranno da ente a ente, tutto a discapito del contribuente che intende aderire alla procedura agevolata. Per facilitare la ricerca delle delibere, è previsto che queste, entro 30 giorni, siano pubblicate sul sito internet istituzionale dell'ente.